

<b>Proposta N°240 / Prot.</b>  <b>Data 12/07/2017</b>		<p style="text-align: center;"><b>Immediata esecuzione</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI  <input type="checkbox"/> NO</p>
---	---	---

## Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

### Copia deliberazione della Giunta Municipale

<b>N°225 del Reg.</b>  <b>Data 28/07/2017</b>	<b>OGGETTO :</b>	<b><i>Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di gestanti e madri con figli presso la Comunità di accoglienza per mamme e bambini "Casa Atena" di Palermo gestita dalla Coop. Soc. "Arcadia" Onlus di Palermo per il periodo dal 21/04/2017 al 30/09/2017</i></b>
<b>Parte riservata alla Ragioneria</b>  <b>Bilancio _____</b>  ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 14,45 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	<b>Sindaco</b> Surdi Domenico	X	
2)	<b>Vice Sindaco</b> Scurto Roberto	X	
3)	<b>Assessore</b> Russo Roberto		X
4)	<b>Assessore</b> Butera Fabio	X	
5)	<b>Assessore</b> Di Giovanni Lorella		X
6)	<b>Assessore</b> Ferro Vittorio	X	

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: *“Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di gestanti e madri con figli presso la Comunità di accoglienza per mamme e bambini “Casa Atena” di Palermo gestita dalla Coop. Soc. “Arcadia” Onlus di Palermo per il periodo dal 21/04/2017 al 30/09/2017 attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazione che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrano in analoghe situazioni.*

Richiamata la legge Regionale n° 22 del 04/05/1986 di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;

Considerato che gli artt. 20 e 23 della suddetta legge Regionale 22/86 dispongono che i Comuni per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, che non gestiscono direttamente, sono tenuti a stipulare convenzioni con Enti iscritti all'Albo regionale previsto dall'art. 26 della medesima Legge Regionale n° 22/86;

Atteso che nella seduta del 20/04/2001 il Consiglio Comunale ha approvato gli schemi di convenzione tipo per gestione case di riposo, case protette, comunità alloggio per anziani e disabili, case di accoglienza per gestanti ragazze madri e donne in difficoltà in conformità a quanto previsto dal D.P.R.S. del 4/06/96;

Esaminato il Decreto del Tribunale per i minorenni di Palermo del 19/04/2017 prot. n. 35/2017 ADS/PA CRON 4809/17 con il quale dispone il collocamento della minore C.R., unitamente alla madre se consenziente C. F. nata a Palermo il 05/12/1993, presso la casa famiglia che sarà individuata dal servizio sociale del Comune di Palermo, con divieto di prelevamento di chiunque;

Esaminato il verbale di affidamento con il quale, a seguito comunicazione intercorsa tra l'Assistente Sociale Gabriella Vitello dell'Ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo e l'Assistente Sociale del Comune di Palermo Guendalina Aiello così come da Decreto, si affida la minore C.R. assieme alla madre alla referente della comunità “Casa Atena” di Palermo;

Esaminata la nota della Coop. Sociale Arcadia Onlus di Palermo del 04/05/2017, pervenuta a questo Ente in data 05/05/2017 con prot. n. 24011 con il quale comunica l'avvenuto inserimento in data 21/04/2017 della minore C.R. unitamente alla madre C. F. nata a Palermo il 05/12/1993 e residente ad Alcamo in Via Galatea, n. 35 presso la propria comunità “Casa Atena” di Palermo;

Esaminata la nota della Coop. Soc. Arcadia del 28/06/2017 prot. n. 45/17 con la quale comunica l'importo delle rette per il servizio di ospitalità degli utenti sopra descritti, importo così stabilito in considerazione del fatto che si tratta di un nucleo familiare multiproblematico che necessita di particolare attenzione e di conseguenza un maggiore costo del servizio;

Esaminata la relazione dell'Ufficio dei Servizi Sociali di questo Comune, dalla quale si evince che la Signora F.C. è conosciuta da tanti anni e che sono stati effettuati interventi a sua tutela in quanto ha sempre presentato disagi di tipo sociale e psicologico. La Signora necessita di una valida guida che le impartisca nozioni fondamentali di accudimento di un neonato. Ciò ha comportato inevitabilmente un aggravio di lavoro anche in termini di presenza costante degli operatori che hanno garantito, al fine di tutelare la neonata e migliorare le capacità genitoriali residue della madre, un costante supporto nell'espletamento della funzione genitoriale.

Considerato che la Coop. Sociale “Arcadia” Onlus di Palermo è iscritta regolarmente al n. 3499 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09/05/1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Gestanti e ragazze madri presso la Casa di accoglienza “Casa Atena” sita in Palermo Via Montepellegrino n. 151 e per una ricettività di n. 06 unità più relativi minori;

Ritenuto necessario, dunque, approvare la Convenzione con la Comunità di accoglienza “Casa Atena” di Palermo gestita dalla Coop. Sociale “Arcadia ” Onlus di Palermo per il servizio di ospitalità di gestanti e madri con figli;

Visti gli schemi di convenzione redatti dalla Direzione 3 Servizi al Cittadino e Risorse Umane, in conformità a quanto previsto dal D.P.R.S. del 04/06/1996;

**Vista** la Delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 che approva il Bilancio di previsione 2017/2019;

**Visto** l’art. 15 comma 7 del Regolamento di Contabilità Comunale;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed integrazioni;

## **PROPONE DI DELIBERARE**

Per i motivi sopra esposti:

- 1) Di approvare l'allegato schema di Convenzione con l'Ente in premessa riportato per il servizio di ospitalità di Gestanti e madri con figli per il periodo dal 21/04/2017 al 30/09/2017;
- 2) di dare atto che la presente, ai fini del conseguimento degli obiettivi in essa indicati, demanda al Dirigente responsabile gli adempimenti gestionali conseguenti;
- 3) Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa deve essere verificata dal Dirigente responsabile nella Determinazione che impegnerà la spesa e riscontrata dal Responsabile della Direzione 6 – Ragioneria, mediante il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Giuseppe Cipolla

Il Funzionario Delegato  
F.to D.ssa Maria Elena Palmeri

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza;

Considerato che il ricovero è stato disposto dall’autorità giudiziaria e che l’ufficio ha effettuato l’istruttoria per la determinazione dei costi;

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

## **D E L I B E R A**

approvare la superiore proposta.

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;

con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

## **DELIBERA**

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: *“Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di Gestanti e madri con figli presso la Comunità di accoglienza “Casa Atena” di Palermo gestita dalla Coop. Soc. “Arcadia” Onlus di Palermo per il periodo dal 21/04/2017 al 30/09/2017;*

**Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.**

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 3 Servizi al Cittadino e Risorse Umane:

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 10/07/2017

Il Dirigente di Settore  
F.to Dr. Francesco Maniscalchi

---

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 10/07/2017

Il Dirigente di Settore  
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Visto: L'assessore al ramo

# COMUNE DI ALCAMO

## SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE CASA D'ACCOGLIENZA PER GESTANTI – E MADRI CON FIGLI. PERIODO DAL 21/04/2017-30/09/2017

L'anno            il giorno            del mese di            tra l'Amministrazione comunale di ALCAMO, d'ora in avanti designata con il termine «A.C.» legalmente rappresentata dal Dott. Francesco Maniscalchi, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Alcamo, e la Signora Serena Diana Maria Scaffidi nata a Palermo il 03/12/1972 e residente in Palermo nella qualità di legale rappresentante dell'Ente denominato Coop. Sociale “Arcadia”Onlus, d'ora in avanti designato con il termine «Ente», con sede in Palermo Via Dello Spezio n.41, iscritto al n.3499 dell'albo regionale ai sensi dall'art. 26 legge regionale del 9 maggio 1986 n. 22, con decreto n. 1090 del 01/06/2012 per svolgere attività assistenziale a favore di Gestanti e ragazze madri nella tipologia «Casa accoglienza per mamme e bambini “Casa Atena” sita in Palermo, Via Montepellegrino, n. 151 per una ricettività di n. 06 unità più relativi minori;

### DEFINIZIONE

- l'Amministrazione comunale di Alcamo in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali e del Decreto Presidente della Regione del 31/03/2015 intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- trattasi di struttura a carattere residenziale, a connotazione di tipo familiare, destinate all'accoglienza di gestanti e donne con figli, che versano in situazione di disagio familiare o sociale e necessitano di un ambiente idoneo, in grado di aiutarle, attraverso relazioni affettive personalizzate, serene, rassicuranti e tutelanti, a superare la situazione di disagio e riorganizzare la propria vita in modo autonomo e responsabile;
- la casa di accoglienza ha la finalità primaria di assicurare la tutela dei bambini che stanno per nascere o dei minori, investendo a tale scopo soprattutto sul sostegno e sullo sviluppo delle capacità genitoriali. Stessa priorità è riconosciuta alle gestanti e alle madri di età minore;
- la casa dovrà dunque garantire per un periodo di tempo stabilito specifici interventi finalizzati ad un percorso di crescita e cambiamento, consentendo alle ospiti di raggiungere un livello di autonomia in grado di assicurare la gestione indipendente e consapevole della propria vita e del nucleo familiare;

### PREMESSO

- che ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore di gestanti e madri con figli in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e) e nel Decreto Presidente della Regione del 31 marzo 2015, atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che il predetto Ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

- segnalare tempestivamente al Servizio sociale professionale del comune e al giudice tutelare i casi dei minori per i quali possano ravvisarsi situazioni d'abbandono e che presentino particolari problematiche, che rendano necessario un intervento di natura assistenziale rivolto al minore o alla famiglia da parte del Comune;
  - segnalare all'Ufficio comunale competente i casi di assenza continuativa concordata e non, entro 3 giorni;
  - riferire semestralmente all'Ufficio di Servizi Sociali sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale.
  - relazionare annualmente all'A.C. sull'attività da svolgere e su quella complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, su costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- Nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta dall'ente agli ospiti o ai loro familiari per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

#### Art. 5

#### REQUISITI ORGANIZZATIVI E DI FUNZIONAMENTO

L'accoglienza delle gestanti e donne con figli deve essere definita nell'ambito di un progetto educativo, personalizzato concordato nelle sue linee generali prima dell'ingresso, con i servizi territoriali coinvolti e, se possibile, con le stesse ospiti. Il progetto personalizzato dovrà successivamente essere definito dalla comunità entro 30 giorni dall'ingresso e in relazione agli esiti dell'osservazione delle competenze genitoriali e dei bisogni dei minori, nonché degli effetti prodotti dalla nuova situazione.

Il progetto dovrà specificare le azioni di supporto alla funzione genitoriale o di diretto sostegno alla gestante o al bambino da realizzare anche attraverso la rete di servizi territoriali, avendo cura di:

- 1) Assicurare il soddisfacimento delle necessità di ascolto, cura e gestione delle ospiti, soprattutto se minorenni;
- 2) Sviluppare le capacità genitoriali;
- 3) Supportare il superamento di eventuali situazioni di disagio sociale e psicologico;
- 4) Supportare percorsi di crescita e apprendimento;
- 5) Favorire la maturazione delle autonomie personali;
- 6) Sviluppo di competenze e abilità connesse alla gestione del quotidiano;

L'ente dovrà inoltre dotarsi di uno strumento di valutazione per garantire la verifica degli obiettivi raggiunti.

#### Art. 6

#### - PERSONALE

Per lo svolgimento delle attività assegnate alla casa di accoglienza, l'ente si impegna a fornire un'equipe stabile così composta:

- a) n. 1 responsabile della direzione e del coordinamento munita di diploma di laurea nella "Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione" o di laurea triennale in servizio sociale, pedagogia, psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico. Per gli enti già iscritti all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, per la tipologia "Casa di accoglienza per gestanti e ragazze madri", detta qualifica può essere ricoperta anche da personale in possesso del diploma di scuola superiore, purchè integrato da almeno 5 anni di esperienza in attività di coordinamento di servizi educativi rivolti a minori/donne;
- b) n.1 educatore professionale ogni 6 ospiti, anche se appartenenti al medesimo nucleo familiare; l'educatore dovrà essere in possesso del diploma di laurea nella "Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione", così come previsto dal decreto ministeriale dell'Università della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000. Sono altresì validi i corsi di laurea di secondo livello o di specializzazione in pedagogia, psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico. Per gli enti già iscritti all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n.

22/86, per la tipologia "Casa di accoglienza per gestanti e ragazze madri", detta qualifica può essere ricoperta anche da personale in possesso del diploma di scuola superiore, purchè integrato da almeno 5 anni di esperienza in attività di coordinamento di servizi educativi rivolti a minori/donne;

c) n. 2 unità di addetto ai servizi generali; nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 1 psicologo, n. 1 assistente sociale (solo nel caso in cui il responsabile della direzione e del coordinamento non sia già in possesso di uno dei profili professionali richiesti);

Va in ogni caso garantita la presenza di almeno un operatore nelle 24h;  
Per i profili di natura sanitaria (medico, neuropsichiatra, logopedista, infermiere ecc.) l'ente dovrà avvalersi del Servizio sanitario regionale garantito dall'ASP competente per territorio, secondo la vigente normativa;

L'ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale;

L'ente deve garantire che il suddetto personale sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica che riveste;

L'Ente si impegna altresì a rispettare per il personale utilizzato con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente dovrà, su richiesta dell'A.C. competente per il minore, fornire apposita documentazione.

Data la natura del servizio, l'ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori; e trasmettere all'ente locale curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori, ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

L'A.C. si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del Servizio Sociale dell'A.C..

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità Giudiziaria minorile, nonché al Servizio Sociale del Comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'A.C. si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio Servizio Sociale.

Analoga facoltà è attribuita al Servizio Sociale dei Comuni di residenza dei minori.

E', altresì, facoltà dell'A.C. di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

I costi del personale sono incompressibili e vanno adeguati tenuto conto degli aggiornamenti contrattuali.

#### Art. 7

##### - PRESCRIZIONI

Il personale dell'ente addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli art. 109 e 193 del T.U.P.S.

#### Art. 8

##### - FRUIZIONE SERVIZIO PUBBLICO

legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

#### Art. 9

##### - ASSENZE

Nel caso in cui l'ospite venga ricoverato in presidio ospedaliero per esigenze di specifico trattamento, l'ente si impegna a darne comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero e a mantenere i rapporti con la persona durante la degenza garantendole il posto al suo rientro. E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in casa d'accoglienza, dandone comunicazione all'Ente gestore.

Dovrà essere altresì garantito il posto in caso di assenza dovuta ad altra causa, non superiore a 15 giorni se preventivamente concordata ed autorizzata dall'Ente su parere del proprio assistente sociale.

Laddove l'ospite lasci ingiustificatamente la casa d'accoglienza, il responsabile della stessa ne darà comunicazione trascorsi 3 giorni all'A.C. per gli adempimenti di sua competenza e l'eventuale messa a disposizione del posto.

#### Art. 10

##### - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

#### Art. 11

##### - VOLONTARIATO

L'ente nello svolgimento delle attività può avvalersi per servizi integrativi di operatori volontari o di tirocinanti. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari o tirocinanti assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. L'apporto di tirocinanti e/o volontari deve essere considerato aggiuntivo rispetto all'organico del servizio previsto al precedente art.6 e deve essere monitorato da operatori professionali.

La presenza di volontari o tirocinanti all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e dei tirocinanti non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purchè preventivamente autorizzato dall'A.C.

#### Art. 12

##### - PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA

L'A.C. promuove periodicamente incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti allo scopo di rendere il servizio più aderente ai bisogni dell'utenza.

#### Art. 13

##### CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun ospite un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili mensili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da dichiarazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) un compenso fisso mensile di € 1.421,32 + IVA per il minore;

b) un compenso fisso mensile di € 947,55 + IVA per la madre;  
(per gli oneri fissi del personale, della manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza bimestrale;

c) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di €. 24,43 + IVA da liquidare posticipatamente con cadenza bimestrale sulla base di prospetti contabili mensili.

Per l'assenza diurna degli ospiti che comporti la mancata consumazione dei pasti in casa d'accoglienza (inserimento lavorativo o scolastico - asili nido, semiconvitto, scuola a tempo pieno) l'Ente è tenuto ad assumere in proprio il costo relativo al pasto consumato all'esterno; diversamente, nel caso di pasto gratuito per il soggetto, la retta dovrà essere dimezzata.

#### Art. 14

##### - RIMBORSI

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredate da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura delle prime rate maggiorate di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

#### Art. 15

##### - INTEGRAZIONE RETTA

Per gli ospiti bisognosi di prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario l'A.C., previo protocollo d'intesa con l'azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario regionale nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa, ove le prestazioni non siano direttamente assunte dall'azienda U.S.L.

#### Art. 16

##### - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la seguente durata: dal 21/04/2017 e fino al 30/09/2017. E' escluso il rinnovo tacito. L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi alle medesime condizioni della presente convenzione. L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione del numero dei posti convenzionati a causa di dimissioni dell'utenza e in assenza di nuovi ingressi.

#### Art. 17

##### - RECESSO DALLA CONVENZIONE

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei

giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

#### Art. 18

##### - CLAUSOLA ARBITRALE

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperto del settore.

#### Art. 19

##### - VALIDITÀ CONVENZIONE

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione gestanti e ragazze madri tip. casa d'accoglienza in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

#### Art. 20

##### - EVENTUALE CHIUSURA ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

La copertura finanziaria per l'anno 2017 resta subordinata all'assegnazione dei fondi da parte della Regione Siciliana ed all'approvazione del programma di utilizzo dei suddetti fondi da parte del Consiglio Comunale.

La mancata assegnazione dei fondi sopra descritti da parte della Regione Siciliana o la mancata destinazione dei fondi in questione da parte del Consiglio Comunale, comporterà l'anticipata conclusione della convenzione, senza nulla pretendere da parte dell'Ente convenzionato per presunti danni a qualsiasi titolo vantati, derivanti dalla conclusione anticipata della convenzione stessa.

#### Art. 21

##### - EVENTUALE RIDUZIONE DEL NUMERO DEGLI UTENTI

La P.A. per esigenze di bilancio previa delibera di Giunta Comunale ha facoltà di ridurre il numero degli utenti della presente convenzione.

#### Art. 22

##### - FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Messina. Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.

#### Art. 23

##### - REGISTRAZIONE CONVENZIONE

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

#### Art. 24

##### - RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C. e della normativa in materia.

#### Art. 25

## OBBLIGHI DELL'ENTE APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. la Sig.ra \_\_\_\_\_, nella spiegata qualità, assume tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Trapani della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontrante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Ente contraente

L'Ente locale

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO  
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to Butera Fabio

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

***N. Reg. pubbl. 3001***

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 31/07/2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line  
F.to Artale Alessandra

Il Segretario Generale  
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li 31/07/2017

=====

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/07/2017

- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, li 28/07/2017

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

**E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.**

Alcamo li 31/07/2017

L'Istruttore Amministrativo  
Giovanna Nicastri